



N.           Reg. Dec.  
N. 6838 Reg.Ric.  
Anno: 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE SESTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6838/1995, proposto dall' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del legale- rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Varone, Vincenzo Rizzi, Dario De Petrillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in Roma, via IV Novembre, n. 144

**contro**

VALOBRA GUY Cristina rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Lepore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Cassiodoro, n. 6;

**per l'annullamento**

della sentenza del T.A.R Piemonte - Torino, Sez. II, 29 maggio 1995,  
n. 305, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  
rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001 la relazione  
del Consigliere Santoro e uditi, altresì, l'avv. Lepore e l'avv. De  
Petrillo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **F A T T O e D I R I T T O**

L'odierna appellata proponeva ricorso al T.A.R. Piemonte avverso il  
provvedimento 7 gennaio 1992 con cui il direttore generale  
dell'I.N.A.I.L. la escludeva dal concorso interno a 265 posti di ottava  
qualifica funzionale perché non risultava pervenuta la domanda di  
partecipazione al concorso medesimo, presentata a mezzo del  
servizio postale.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso  
osservando che, sebbene in linea generale in caso di presentazione  
di domande di partecipazione a pubblici concorsi mediante il servizio

postale, il rischio del mancato recapito del plico per fatto imputabile al servizio postale medesimo ricada sul mittente e non sull'amministrazione destinataria, tuttavia nel caso di specie detto rischio doveva necessariamente ricadere sull'I.N.A.I.L., in quanto il bando del concorso per cui è causa imponeva come modalità esclusiva di presentazione delle domande di partecipazione quella della raccomandata mediante servizio postale escludendo- qualsiasi altra modalità.

2. Avverso tale sentenza ha interposto appello l'I.N.A.I.L., osservando che il bando di concorso esonerava espressamente l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazioni effettuate mediante il servizio postale e che l'esclusiva previsione del servizio postale per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso costituiva una scelta insindacabile dell'amministrazione, coerente con le esigenze di imparzialità e trasparenza della procedura.

Era piuttosto onere di ciascun concorrente accertarsi dell'effettivo recapito della propria domanda di partecipazione, una volta che non gli era pervenuta, entro un tempo ragionevole, la ricevuta di ritorno della raccomandata.

D'altro canto, lamenta l'appellante, a seguire la tesi del T.A.R. si imporrebbe all'amministrazione di rinnovare l'intera procedura concorsuale a notevole distanza di tempo, e oltretutto in difetto della prova certa che il plico asseritamente spedito dal concorrente contenesse proprio la domanda di partecipazione al concorso.

2.1. Si è costituito l'appellato, opponendosi all'accoglimento del gravame e deducendo che il concorrente aveva tempestivamente segnalato all'amministrazione (in tempo utile per il concorso) la mancata ricezione della cartolina di ricevimento della raccomandata, producendo copia della domanda con firma autenticata e la prova che la domanda era stata spedita nei termini. Ha aggiunto che già in primo grado è stata evocata in giudizio l'amministrazione postale, amministrazione che per l'ipotesi d'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.I.L. dovrà rispondere del risarcimento del danno, avendo medio tempore l'appellato superato la prova concorsuale, cui era stato ammesso con riserva in forza di ordinanza cautelare del T.A.R.

3. L'appello è infondato.

3.1. Se è vero, in termini generali, che in caso di presentazione di domande di partecipazione a pubblici concorsi mediante il servizio postale, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell'amministrazione postale ricade sul mittente e non sul

destinatario (principio pacifico: C. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1995, n. 1102), tuttavia tale principio può trovare applicazione solo quando il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda.

Ma detto principio non può trovare applicazione nei casi in cui, come in quello di specie, il bando imponga come modalità esclusiva di presentazione delle domande di partecipazione quella della raccomandata mediante il servizio postale.

In tal caso, il rischio del mancato recapito del plico grava sul destinatario che ha prescelto la modalità di partecipazione, in quanto, come correttamente ha osservato la sentenza di primo grado, il rischio, conseguente all'inaffidabilità di un mezzo di presentazione della domanda, non può che ricadere sul soggetto che ha imposto tale modalità, in base al principio generalissimo secondo il quale nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti che non dipendano dalla sua volontà o negligenza.

3.2. Né può essere condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui il bando di concorso aveva espressamente declinato ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E, invero, l'art. 3, comma 4, del bando, a norma del quale «l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa» è collocato dopo il comma 3 che prescrive che nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono indicare l'indirizzo al quale potranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

E' dunque chiaro che la declinatoria di responsabilità si riferisce solo alla dispersione delle «comunicazioni» che saranno effettuate dall'amministrazione ai concorrenti, e non anche alla dispersione delle domande di partecipazione al concorso.

3.3. D'altro canto, nel caso di specie non è contestato che il concorrente, verificato di non aver ricevuto l'avviso di ricevimento della raccomandata, lo ha segnalato in tempo utile all'amministrazione, producendo copia autentica della domanda di partecipazione, e prova dell'avvenuta spedizione.

La segnalazione è avvenuta in tempo utile per il concorso, tanto che il concorrente è stato ammesso con riserva allo stesso in virtù di ordinanza cautelare del TAR.

3.4. Quest'ultima circostanza fa escludere altresì la sussistenza concreta del pericolo paventato dall'appellante di dover rinnovare

l'intera procedura concorsuale, atteso che alla stessa ha già partecipato la parte appellata.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

**P. Q. M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

|          |             |                  |
|----------|-------------|------------------|
| Giorgio  | GIOVANNINI  | Presidente       |
| Sergio   | SANTORO     | Consigliere Est. |
| Paolo    | NUMERICO    | Consigliere      |
| Giuseppe | MINICONE    | Consigliere      |
| Rosanna  | DE NICTOLIS | Consigliere      |

IL PRESIDENTE



FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI

*SALERNO*

*N.R.G. 6838/1995*

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO